

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 718
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 28/04/2022 REGISTRATO IL 18/05/2022
 NUMERO ELENCO ATTE/PACCO 3000718

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 01245300395 STARINSIEME ASSOCIAZIONE DI PROM
 ID. TELEMATICO: TGL22L000718000JJ

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 01245300395

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"STARINSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Il giorno 28/04/2022, alle ore 20.45, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica Statuto Sociale per adeguamento a normativa ETS

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. Montecchian Juri, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Casadio Valentina, che accetta.

Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constata che sono presenti n. 19 soci in proprio e n. 15 soci tramite delega, per un totale di n. 34 presenze valide per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che si rende necessario adeguare lo statuto alle norme previste dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale. Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, soffermandosi sulle modifiche proposte e rispondendo a varie domande dei soci. Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale: l'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera unanime di autorizzare espressamente il Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato. Poiché nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 21,15, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



STARINSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART.1-DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS), e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "**STARINSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**" o, in breve, "**STARINSIEME APS**".

1.2-L'associazione ha sede legale nel Comune di Faenza; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3-La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2-SCOPI E ATTIVITA'

2.1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

- a) la promozione umana, sociale, culturale e civile delle persone;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la promozione della partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità, anche tramite la promozione della cultura e della pratica del volontariato civile e solidale;
- e) la promozione e gestione di attività e servizi a favore di tutti coloro che si trovano in stato di bisogno, povertà o di fragilità sociale per

motivi fisici (ivi incluse tutte le forme di disabilità), psichici, sociali, economici o familiari;

f) la promozione di stili di vita sani ed equilibrati per tutte le fasce di età;

g) la promozione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e folcloristico locale;

h) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

2.2-Per raggiungere le sue finalità l'associazione potrà promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

a) attività ricreative e di intrattenimento, feste e sagre paesane come momento di aggregazione e valorizzazione della comunità locale, un circolo per i soci con annesso punto di ristoro in conformità alle vigenti leggi;

b) attività e manifestazioni culturali ed artistiche, quali mostre, convegni, conferenze, spettacoli di ogni tipo, eventi folcloristici;

c) corsi e lezioni sui temi di interesse sociale;

d) attività turistiche di interesse sociale e culturale;

e) attività di educazione e sensibilizzazione verso il tema della salute e dei corretti stili di vita, anche presso le scuole e il pubblico in generale;

f) ogni forma di servizio e di attività volte a dare sostegno morale, economico e finanziario a persone e famiglie in stato di fragilità;

g) ogni attività tesa allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale, di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla

salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

h) ogni attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui valori della solidarietà e del volontariato;

i) attività e servizi per la tutela e la valorizzazione di aree verdi e parchi e di siti di interesse storico e culturale;

l) la gestione di zone ortive, come mezzo per l'impiego del tempo libero e come strumento educativo delle persone, con particolare attenzione alla coltivazione di prodotti biologici;

l) ogni tipo di manifestazione sportiva dilettantistica, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, federazioni, scuole, altre associazioni sportive, enti pubblici.

2.3-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244.

2.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, secondo i criteri ed i limiti definiti dal D.M. 107/2021; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.6-Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

a) utilizzare personale del Servizio Civile;

- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) affiliarsi ad una o più reti associative;
- d) erogare premi e borse di studio;
- e) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico;
- g) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni

ART. 3-AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 CTS, sia per le persone fisiche che per le APS.

3.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

-per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 35, comma 3, CTS.

3.5-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.6-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

3.7-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L'assemblea può prevedere la divisione dei soci in categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

3.8-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.9-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

3.10-L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 4-DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1- I soci hanno diritto di:

a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;

b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;

- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, come previsto dall'art. 16.

4.2-I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

4.3-L'attività prestata a favore del sodalizio dai soci o dai loro associati, si intende svolta a titolo gratuito, salvo diverso accordo scritto risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

5.2-La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso da persona fisica estinguono il rapporto sociale.

5.3-Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono di diritto morosi decorsi dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, messaggio di posta elettronica o altro mezzo equipollente.

5.5-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.6-Prima di procedere all'esclusione al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica.

5.7-I soci receduti, decaduti o esclusi, gli eredi del socio defunto e gli aventi causa del socio estinto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

6.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS e dalle attività previste dall'art. 85 del CTS;
- ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

ART. 7-ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

7.1-L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

7.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

7.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

7.5-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

7.6-Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

7.7-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 8-ORGANI SOCIALI

8.1- Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci;
- e) il Collegio dei Proviviri, se istituito dall'assemblea dei soci.

8.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche richieste dal CTS.

ART. 9-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

9.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Presidente;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;

- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

9.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

9.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta telefonica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

9.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

9.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

9.7-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 10-L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

10.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

10.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di un quinto dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

10.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

10.4-Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

10.5-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di

Controllo; ogni socio non può avere più di 2 deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

10.6-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

10.7-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

10.8-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

10.9-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze se vi siano ivi riuniti una pluralità di soci.

ART. 11-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

11.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a tredici, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

11.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

11.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

11.4-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

11.5-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta telefonica con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.

11.7-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 12-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

12.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

12.2-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

12.3-Il Consiglio Direttivo può:

a) avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;

b) invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

12.4-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

12.5- Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

12.6-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

12.7-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

12.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART. 13-IL PRESIDENTE

13.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

13.2-Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

13.3-Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

13.4-In qualunque caso di cessazione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni.

ARTICOLO 14- ORGANO DI CONTROLLO

14.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

14.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

14.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

14.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

14.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

14.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

15-COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1-L'assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri, se lo ritiene opportuno; esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci; l'assemblea nomina il Presidente.

15.2-Il Collegio rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili:

15.3-Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza semplice; esso può riunirsi anche a distanza con le stesse modalità previste per l'assemblea.

15.4-Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale, garantendo il diritto al contraddittorio.

15.5-Il lodo dovrà essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione delle parti, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà presso l'abitazione del Presidente del Collegio.

15.6-Sia l'associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione del Collegio come manifestazione della propria volontà contrattuale e a rispettarla come tale, ai sensi dell'articolo 1372 del Codice Civile.

15.7-L'adesione alla presente procedura compromissoria si ritiene espressa al momento della domanda di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

ART.16-LIBRI SOCIALI

16.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito:

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, se istituito.

16.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub d) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo ed il libro sub e) che è tenuto dal Collegio dei Probiviri.

16.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese, previa domanda da indirizzare al Consiglio Direttivo con un preavviso di 20 (venti) giorni; l'accesso deve essere consentito entro i 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta; il socio può farsi assistere da un consulente di propria fiducia. L'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento prevedendo modalità, tempi e garanzie di riservatezza dei dati e dei documenti.

ART.17-VOLONTARI

17.1-L'associazione opera avvalendosi **in modo** prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

17.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

17.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

17.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

17.4-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

ART.18-LAVORATORI

18.1-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

18.2-L'associazione assicura il rispetto del limite previsto dall'art. 36 CTS.

18.3-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ART.19-SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

19.1-In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

19.2-Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

19.3-In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo e fino a quando l'associazione **non** avrà acquisito la personalità giuridica, l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione, senza previa messa in liquidazione.

19.4-In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART. 20-NORME FINALI E DI RINVIO

20.1-La denominazione sociale può comprendere la dicitura "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o l'acronimo "APS" solo in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

20.2-Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile e le altre norme vigenti.